



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE
piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)
Codice Fiscale: 00249600123
www.comune.besnate.va.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 19 del 20/08/2021

(art. 107, comma 5 del D.Lgs. 267/2000)

OGGETTO: MANUTENZIONE CONTINUATIVA DELLA VEGETAZIONE, DELLE RIPE E DELLE OPERE DI SOSTEGNO SUI TERRENI IN FREGIO ALLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Locale

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberature e di altri tipi di vegetazione poste in fregio alle strade in proprietà e gestione del Comune di Besnate, può generare situazioni di pericolosità anche grave ed intralcio alla circolazione;

RILEVATO in particolare che le piante i cui rami protendono sulla sede stradale o che presentano un coricamento verso la sede stradale possono facilmente rappresentare, in caso di pioggia, vento e/o precipitazioni nevose, un pericolo per la viabilità per il distacco di parti delle piante stesse o a causa della caduta di foglie o accumuli di neve, arrivando ad invadere la sede stradale sino a provocare l'interruzione del traffico veicolare;

PRESO ATTO inoltre che, a seguito di fenomeni meteorologici di particolare intensità, sussiste la possibilità di cedimenti di fabbricati, muri ed altre opere di sostegno poste in fregio alle strade ovvero delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime, con conseguenze sulla viabilità e sulla sicurezza di veicoli e pedoni ;

VISTI:

- l'art. 29 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) che dispone: *"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1) a euro 694. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."*
- l'art. 30 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) che dispone: *"1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. [...]"*;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE
piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)

-
- l'art. 31 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) che dispone: *“1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”*;

RAVVISATA pertanto la necessità di scongiurare le possibili conseguenze di prossimi eventi meteorologici sfavorevoli, considerato peraltro il cambiamento climatico in atto;

VISTI gli artt. 5 c. 3 e 6 c. 4 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285);

VISTI altresì:

- l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
- gli 892 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO dell'Ordinanza Provinciale n° 367 del 20/05/2019 relativa al taglio piante e potatura siepi in fregio alle strade provinciali;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.n. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato, precisando tuttavia che al medesimo verrà data la massima pubblicità mediante Albo Pretorio, sito istituzionale ed altre forme di comunicazione;

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ed in particolare di:

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione. assicurando la piena visibilità e leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
2. provvedere al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per malattia, essiccamento, forte inclinazione verso la sede stradale o altro motivo risultino potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
3. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE
piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)

4. per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo, effettuare costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità;
5. provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
6. porre in essere il monitoraggio costante, in ogni periodo dell'anno, dello stato dei luoghi con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la realizzazione delle operazioni di manutenzione che si dovessero rendere necessarie;

AVVERTE CHE

- **ogni intervento dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare dei vincoli idrogeologico e paesaggistico ex art. 142, c. 1, lett. g, D. Lgs n° 42/2004, e con l'acquisizione del titolo abilitativo, autorizzazione, nulla osta etc. necessari e sufficienti all'esecuzione dell'intervento. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti;**
- le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite a regola d'arte e come previsto dalle Norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente ordinanza, usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso;
- l'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
- fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
- in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale;

RAMMENTA ALTRESÌ

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE
piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)

-
- che ai sensi dell' art. 16 cc. 1 e 4 del C.d.S., sui terreni frontistanti le strade comunali e vicinali di uso pubblico fuori dal centro abitato è vietato procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di ml 6,00 per le piante di alto fusto.

RENDE NOTO CHE

- il Responsabile del Procedimento è Andrea Zerminiani, Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Polizia Locale del Comune di Besnate – piazza Mazzini 16;
- nei confronti del presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso entro 60 gg. avanti al T.A.R. della Lombardia, ovvero entro 120 gg. al Presidente della Repubblica;
- i termini indicati nella presente Ordinanza decorrono dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque interessato di osservare in disposto della presente ordinanza. Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. n. 12 del vigente Codice della Strada (D. Lgs 30/04/1992 n°285).

Besnate, addì 20/08/2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Servizio Polizia Locale
Andrea Zerminiani *

* Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.